



STATUTO

Lega Nord per l'Indipendenza della Padania

Approvato nel corso del
Congresso Federale
del 30 giugno - 1 luglio 2012

INDICE

Art. 1 - Finalità	pag. 4
Art. 2 - Composizione del Movimento	pag. 4
Art. 3 - Simbolo	pag. 4
Art. 4 - Denominazioni	pag. 5
Art. 5 - Sede della Confederazione, Sedi Nazionali e Nazioni	pag. 5
Art. 6 - Padri Fondatori della Padania	pag. 5
Art. 7 - Scioglimento	pag. 5

ORGANI della CONFEDERAZIONE

Art. 8 - Organi Federali del Movimento	pag. 6
Art. 9 - Il Congresso Federale	pag. 6
Art. 10 - Elezioni del Congresso Federale	pag. 6
Art. 11 - I Delegati al Congresso Federale	pag. 6
Art. 12 - Il Consiglio Federale	pag. 6
Art. 13 - Competenze del Consiglio Federale	pag. 7
Art. 14 - Il Presidente Federale	pag. 8
Art. 15 - Il Segretario Federale	pag. 9
Art. 16 - Il Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio	pag. 9
Art. 17 - L'Ufficio della Segreteria Politica Federale	pag. 9
Art. 18 - Comitato Disciplinare e di Garanzia	pag. 9
Art. 19 - L'Ufficio Legislativo Federale	pag. 10
Art. 20 - Il Responsabile della Commissione Regolamenti e del Tesseramento	pag. 10
Art. 21 - Il Coordinamento Federale del Movimento Giovani Padani	pag. 10

ECONOMIA della CONFEDERAZIONE

Art. 22 - Economia	pag. 10
Art. 23 - Patrimonio	pag. 10
Art. 24 - Entrate del Movimento	pag. 10
Art. 25 - Spese del Movimento	pag. 11

AMMINISTRAZIONE della CONFEDERAZIONE

Art. 26 - Il Comitato Amministrativo Federale	pag. 11
Art. 27 - Garanzia di Trasparenza	pag. 12
Art. 28 - I Doveri degli eletti	pag. 12
Art. 29 - I Gruppi Parlamentari	pag. 12
Art. 30 - Le Elezioni Amministrative	pag. 13
Art. 31 - I Gruppi Consiliari	pag. 13

ISCRIZIONE alla CONFEDERAZIONE

Art. 32 - Iscrizione al Movimento	pag. 13
Art. 33 - Soci	pag. 13
Art. 34 - Perdita della qualifica di Socio Ordinario Militante	pag. 14
Art. 35 - Tesseramento	pag. 14
Art. 36 - Decadenza degli Associati	pag. 15

Le SEZIONI della LEGA NORD

Art. 37 - Le Sezioni	pag. 15
----------------------	---------

Le SEZIONI NAZIONALI

Art. 38 - Il Congresso Nazionale	pag. 15
Art. 39 - Il Consiglio Nazionale	pag. 16
Art. 40 - Il Segretario Nazionale	pag. 17
Art. 41 - Il Presidente Nazionale	pag. 17
Art. 42 - L'Ufficio di Segreteria Nazionale	pag. 17
Art. 43 - Il Responsabile Organizzativo Nazionale	pag. 17
Art. 44 - L'Ufficio Enti Locali Padani Nazionali	pag. 17

ECONOMIA delle SEZIONI NAZIONALI

Art. 45 - Entrate	pag. 18
Art. 46 - Spese	pag. 18

L'AMMINISTRAZIONE

Art. 47 - La Rendicontazione Contabile Nazionale	pag. 18
--	---------

CONTROLLO dell'AMMINISTRAZIONE

Art. 48 - Il Collegio Federale dei Revisori dei Conti	pag. 18
Art. 49 - Incompatibilità	pag. 18

IL SISTEMA di CONTROLLO e GARANZIA

Art. 50 - Controllo	pag. 19
Art. 51 - Il Controllo sugli Organi del Movimento	pag. 19
Art. 52 - Il Controllo sui Membri del Movimento	pag. 19
Art. 53 - Sanzioni	pag. 20
Art. 54 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri	pag. 20

DISPOSIZIONI FINALI

pag. 22

NORME TRANSITORIE

pag. 23

STATUTO DELLA “LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA”

Approvato nel corso del Congresso Federale
del 30 giugno - 1° luglio 2012

Art. 1 - Finalità

Il Movimento politico confederale denominato “*Lega Nord per l’Indipendenza della Padania*” (in seguito indicato come Movimento oppure Lega Nord o Lega Nord - Padania), costituito da Associazioni Politiche, ha per finalità il conseguimento dell’indipendenza della Padania attraverso metodi democratici e il suo riconoscimento internazionale quale Repubblica Federale indipendente e sovrana.

Art. 2 - Composizione del Movimento

Il Movimento è una Confederazione composta dalle Sezioni delle seguenti Nazioni:

1. Alto Adige - Südtirol;
2. Emilia;
3. Friuli – Venezia Giulia;
4. Liguria;
5. Lombardia;
6. Marche;
7. Piemonte;
8. Romagna;
9. Toscana;
10. Trentino;
11. Umbria;
12. Valle d’Aosta - Vallée d’Aoste;
13. Veneto.

Le Sezioni Nazionali si articolano a loro volta, in Sezioni Provinciali, Circostrizioni e Sezioni Comunali.

Il Consiglio Federale, con apposita delibera, può decretare la fusione per incorporazione nella Lega Nord, di altri Movimenti politici che intendono trasformarsi in sue Sezioni Nazionali là dove queste ultime non esistono o, sentito il Consiglio Nazionale di riferimento, che si accorpino a quelle già esistenti e che, al momento del loro ingresso, sostituiscono il loro Statuto con il presente. Al Consiglio Federale spetterà il compito ed il potere di dettare le norme transitorie e di rappresentanza.

Con delibera del Consiglio Federale, il Movimento può anche aderire ad organismi internazionali che hanno quale scopo il raggiungimento dell’indipendenza dei popoli.

Art. 3 - Simbolo

Il simbolo della LEGA NORD – PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA appartiene al patrimonio della Lega Nord e, per tale ragione, il Consiglio Federale è delegato alla gestione dello stesso e a sue eventuali modifiche. Il Simbolo è costituito da un cerchio racchiudente la figura di Alberto da Giussano, così come rappresentato dal monumento di Legnano; sullo scudo è disegnata la figura del Leone di San Marco, il tutto contornato, nella parte superiore, dalla scritta LEGA NORD. Nella parte inferiore è la parola “Padania”. Alla destra del guerriero è posizionato il “Sole delle Alpi”, rappresentato da sei petali disposti all’interno di un cerchio. Tale simbolo è anche contrassegno elettorale per le elezioni politiche ed europee, mentre per le elezioni amministrative, ciascuna Sezione Nazionale può inserire, alternativamente, in basso o sul lato destro del guerriero ed in orizzontale, il nome della rispettiva Sezione Nazionale. Il Consiglio Federale potrà, per tutti i tipi di elezione, apportare al simbolo ed al contrassegno, le modifiche ritenute più opportune, avuto riguardo anche alle norme di legge in materia. In particolare potrà deliberare di presentare contrassegni elettorali, sia con la denominazione “Lega Nord”, sia con l’aggiunta di tutte le sue varianti regionali. Tutti i simboli usati nel tempo dal Movimento o dai movimenti in esso confluiti, o che in esso confluiranno, anche se non più utilizzati, o modificati, o sostituiti, fanno parte del patrimonio della Lega Nord.

Art. 4 - Denominazioni

Le denominazioni Liga Veneta, Lega Lombarda, Piemont Autonomista, Uniuin Ligure, Alleanza Toscana - Lega Toscana - Movimento per la Toscana, Lega Emiliano - Romagnola, rimangono patrimonio della Lega Nord, nella quale i movimenti di pari denominazione sono confluiti.

Art. 5 - Sede della Confederazione, Sedi Nazionali e Nazioni

La Confederazione è coordinata da una Segreteria Federale dotata di una propria Sede. Ciascuna Sezione Nazionale della Lega Nord ha sede principale nella capitale storica della rispettiva Nazione, salvo deroga del Consiglio Federale. Col termine "Nazione" si intendono le comunità etnico - geografiche identificate nell'Art. 2.

Con apposita delibera del Consiglio Federale, per richiesta delle parti interessate, potranno essere istituite federazioni fra Sezioni Nazionali del Movimento nonché Sezioni extraterritoriali al di fuori dei confini della Padania le cui strutture organizzative ed i loro rapporti col Movimento, saranno regolamentati dal Consiglio Federale.

Il Consiglio Federale può, con apposita delibera, decretare la nascita di altre Nazioni aggregandole al Movimento, riconoscendo ufficialmente i relativi Consigli Nazionali e tutti gli organi di rappresentanza, con potestà di decretare tempi e modalità di attuazione.

La definizione dei confini territoriali spetta al Consiglio Federale.

Art. 6 - Padri Fondatori della Padania

Coloro che il 15 settembre 1996, dal palco di Venezia, hanno proclamato l'indipendenza della Padania dando lettura della Dichiarazione d'Indipendenza e Sovranità, della Costituzione transitoria e della Carta dei diritti dei Cittadini Padani, nonché i Soci Fondatori della Lega Nord, intesi come le persone fisiche che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo del Movimento del 4 dicembre 1989, assumono la qualifica di

Padri Fondatori della Padania.

I Padri Fondatori della Padania sono membri di diritto del Congresso Federale e in situazioni di straordinaria necessità, svolgono funzione consultiva del Segretario Federale e del Consiglio Federale.

Fatti salvi eventuali provvedimenti sanzionatori precedentemente assunti dal Movimento, che determinerebbero il venir meno della qualifica di cui al presente articolo, i provvedimenti sanzionatori e non, nei confronti dei Padri Fondatori, sono di esclusiva competenza del Consiglio Federale, con la possibilità di appello prevista dallo Statuto e secondo il Regolamento Federale.

Art. 7 - Scioglimento

Lo scioglimento della Confederazione può essere deliberato dal Congresso, ordinario o straordinario, con la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento della Confederazione, si procede alla divisione del patrimonio della stessa fra le Sezioni Nazionali, proporzionalmente ai voti ottenuti dalla Lega Nord nel territorio relativo a ciascuna di dette sezioni alle elezioni politiche od europee, quali siano le più recenti rispetto alla deliberazione di scioglimento. Per valutare il patrimonio, ovvero i singoli beni, potrà richiedersi la stima da parte di un collegio, composto da tre periti nominati rispettivamente dai Presidenti degli Ordini dei dottori commercialisti, aventi sede nelle tre città capoluogo delle Nazioni in cui la Lega Nord avrà ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di scioglimento dell'ente, per qualunque causa, vi è obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ORGANI della CONFEDERAZIONE

Art. 8 - Organi Federali del Movimento

Sono organi Federali del Movimento:

- il Congresso Federale;
- il Consiglio Federale;
- il Presidente Federale;
- il Segretario Federale;
- il Comitato Amministrativo Federale;
- il Collegio Federale dei Revisori dei Conti;
- il Comitato di Disciplina e Garanzia.

Art. 9 - Il Congresso Federale

Il Congresso Federale è l'organo rappresentativo di tutti gli associati delle Sezioni Nazionali della Lega Nord e può modificare lo Statuto. Esso stabilisce la linea politica e programmatica del Movimento ed esamina le attività svolte dalle sue Sezioni Nazionali. Partecipano al Congresso Federale, con diritto di parola e di voto, oltre ai membri di diritto, i delegati espressi dai Congressi Nazionali delle rispettive Sezioni Nazionali. Il Congresso Federale è convocato dal Presidente Federale ogni tre anni in via ordinaria; in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei membri del Consiglio Federale o il Segretario Federale.

Per dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario Federale, il Vice Segretario Vicario convoca il Congresso Federale straordinario, che si riunirà entro 120 (centoventi) giorni dall'evento, per l'elezione del nuovo Segretario Federale.

In prima convocazione, tutte le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei delegati. In seconda convocazione, a maggioranza semplice dei delegati, salvo ove altrimenti disposto dallo Statuto.

Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le norme previste dal regolamento del Congresso.

Art. 10 - Elezioni del Congresso Federale

Il Congresso Federale elegge il Segretario Federale, tra coloro che hanno maturato almeno 10 (dieci) anni consecutivi di anzianità di militanza.

Tale carica è incompatibile con qualsiasi altra carica Federale o Nazionale.

Elegge, inoltre, altri membri del Consiglio Federale, secondo le prescrizioni di cui al successivo Art.12, quarto comma.

Art. 11 - I Delegati al Congresso Federale

Il Consiglio Federale determina il numero totale dei delegati al Congresso Federale. Su tale base si procede alla suddivisione tra le varie Nazioni secondo la seguente formula proporzionale:

$$\text{N}^\circ \text{ delegati} = \frac{\text{Totale Voti}}{\text{Voti Nazione}} \times \text{Voti Nazione}$$

(il numero dei delegati sta al totale dei voti, come i delegati Nazionali stanno ai voti della Nazione).

Ovvero la proporzione tra il numero dei delegati al Congresso Federale stabilito dal Consiglio Federale, il numero totale dei voti ottenuti dalla Lega Nord nelle ultime elezioni Politiche precedenti al Congresso ed il totale dei voti conseguiti dalla Lega Nord nella singola Nazione.

Sono invece membri di diritto con diritto di voto: il Presidente Federale, il Segretario Federale, i membri del Consiglio Federale, i Padri Fondatori, i Presidenti Nazionali, i Segretari Provinciali, i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, i Presidenti di Provincia ed i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia, purché in regola con le norme sul tesseramento dei Soci Ordinari Militanti.

Il Consiglio Federale ha la facoltà di concedere e regolamentare l'uso delle deleghe.

Art. 12 - Il Consiglio Federale

Il Consiglio Federale determina l'azione generale del Movimento, in esplicitazione del programma elaborato dal Congresso Federale.

Dura in carica tre anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di più della metà dei suoi membri.

Il Consiglio Federale è composto da:

- il Presidente Federale;
- il Segretario Federale;
- l'Amministratore Federale;
- il Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio;
- i Segretari di ciascuna Sezione Nazionale;
- il Responsabile dell'Ufficio Legislativo Federale.

Da 13 (tredici) membri eletti dal Congresso Federale assegnati alle Nazioni, in base alla seguente formula proporzionale:

N° 13 membri elettivi del Cons. Fed.: Totale Voti = X : Voti Nazione.

Ovvero la proporzione tra il numero dei Consiglieri Federali (13), il totale dei voti conseguiti dalla Lega Nord nelle ultime elezioni Politiche precedenti al congresso ed il numero totale dei voti ottenuti dalla Lega Nord nella singola Nazione.

Partecipano, con il solo diritto di parola, i Presidenti Nazionali ed i 3 Vicesegretari Federali.

Partecipano, pur non essendone membri e con il solo diritto di parola: il Responsabile dell'Ufficio Politico Federale, il Responsabile della Commissione Regolamenti e del Tesseramento, il Presidente del Gruppo Lega Nord alla Camera dei Deputati, il Presidente del Gruppo Lega Nord al Senato della Repubblica, il Rappresentante della Lega Nord al Gruppo Parlamentare Europeo ed il Coordinatore Federale del Movimento Giovani Padani.

I Segretari delle Sezioni Nazionali, in caso di impedimento a partecipare alle sedute del Consiglio Federale, potranno farsi sostituire dai rispettivi Vice Segretari Vicari Nazionali con diritto di voto.

Il Consiglio Federale delibera a maggioranza semplice e con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

In caso di parità di voti, il voto del Segretario Federale vale doppio.

Con apposita delibera, il Consiglio Federale può estendere la partecipazione alle proprie riunioni, od alle riunioni dei Consi-

gli Nazionali, anche ad altri appartenenti al Movimento, direttamente od indirettamente interessati agli argomenti in discussione, oppure a tecnici per la trattazione di argomenti specifici. La partecipazione potrà essere in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori senza diritto di voto. Tale delibera è revocabile dal Consiglio Federale.

Art. 13 - Competenze del Consiglio Federale

E' di competenza del Consiglio Federale:

- a) deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate, per legge o per Statuto, ad altri organi;
 - b) approvare, entro il 31 maggio, il rendiconto predisposto dal Comitato Amministrativo Federale;
 - c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Confederazione;
 - d) nominare il Coordinatore Federale del Movimento Giovani Padani, su proposta dell'Organismo previsto da Regolamento Federale del Movimento Giovani Padani;
 - e) approvare, modificare ed integrare, i regolamenti della Confederazione, nonché quelli del Congresso Federale e dei Congressi Nazionali;
 - f) stabilire le quote associative;
 - g) gestire il patrimonio di cui all'art. 23;
 - h) nominare i 6 (sei) membri del Comitato di Disciplina e di Garanzia secondo le modalità indicate dall'art. 18;
 - i) vigilare sul comportamento politico delle Sezioni Nazionali;
 - j) decidere l'ammontare della spesa per la campagna elettorale, tenendo conto di un'equa utilizzazione e ripartizione all'interno della struttura;
 - k) ratificare le candidature dei Governatori Regionali, proposte dai direttivi Nazionali;
 - l) redigere il Regolamento di Contabilità.
- E' organo di ultima istanza dei Soci Ordinari Militanti con più di 10 (anni) anni e meno di 20 (venti) anni di militanza consecutiva, colpiti da provvedimenti di espul-

sione.

In occasione di consultazioni elettorali politiche o europee, il Consiglio Federale delibera la composizione delle liste e la designazione dei capilista, ove previsti, sentito il parere dei Segretari Nazionali e sulla base delle deliberazioni di ciascun Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Federale potrà emanare, di volta in volta, appositi regolamenti cui si dovranno attenere i singoli candidati sia perché venga accettata la loro candidatura sia per lo svolgimento delle campagne elettorali.

Al Consiglio Federale sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Movimento, esso può delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni ad altri organi o strutture del Movimento.

Il Consiglio Federale può nominare tra i propri membri un comitato esecutivo, i cui poteri sono disciplinati da delibera del Consiglio Federale stesso.

In caso di vacanza della carica di Presidente Federale, il Consiglio Federale nomina il nuovo Presidente tra coloro che hanno maturato un'anzianità di militanza di almeno 10 (dieci) anni consecutivi.

Il Consiglio Federale dura in carica tre anni. Esso si riunisce su convocazione del Segretario Federale, che lo presiede, almeno 1 volta ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri. In assenza del Segretario Federale, il Consiglio Federale è presieduto dal Vicesegretario Vicario.

Il membro eletto al Consiglio Federale che, senza giustificato motivo, risulta assente a due riunioni anche non consecutive, è considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio Federale e viene sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale dell'ultimo Congresso Federale. Analogamente si provvederà alla sostituzione del membro, decaduto o deceduto. In difetto di non eletti della stessa Nazione del membro da sostituire, il Consiglio Nazionale competente provvederà direttamente alla nomina di un suo rappresentante. Le dimissioni con-

temporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio Federale comportano la convocazione automatica del Congresso straordinario, entro 120 giorni dall'evento; in questo caso saranno dimezzati i termini di convocazione di tutte le assemblee necessarie ad eleggere i delegati di tutti i livelli organizzativi. In questa fase i poteri e le competenze del Consiglio Federale vengono assunte dal Segretario Federale o, in caso di impedimento o dimissioni di quest'ultimo, dal Presidente Federale.

Sino alla nomina del nuovo Consiglio Federale non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Federale, su richiesta del Segretario Federale, può sciogliere il Consiglio Nazionale che operi in palese contrasto con la linea politica, morale ed amministrativa, sostituendolo con un Commissario Federale. Tale deliberazione motivata deve essere assunta con la maggioranza dei tre quinti dei membri del Consiglio Federale. Il Congresso straordinario della Sezione Nazionale sciolta dovrà tenersi entro il termine definito dal Consiglio Federale.

Art. 14 - Il Presidente Federale

Umberto Bossi è il padre fondatore della Lega Nord e viene nominato Presidente Federale a vita, salvo rinuncia.

Il Presidente Federale è garante dell'unità del Movimento e promuove, con ogni idoneo mezzo, l'identità padana in collegamento con il Parlamento della Padania e di intesa con il Consiglio Federale.

Convoca il Congresso Ordinario del Movimento e il Congresso Straordinario quando ricorrono i casi previsti dall'art. 9 comma 1.

E' membro di diritto del Consiglio Federale, del Comitato Esecutivo e della Segreteria Politica.

Presiede il Comitato di Disciplina e di Garanzia di cui all'art. 18 e rappresenta l'organo di ultimo ed insindacabile appello rispetto ai provvedimenti disciplinari assunti nei confronti di Soci con anzianità di militanza superiore o uguale a 20 anni

consecutivi.

Presiede il Consiglio Federale in assenza del Segretario Federale e del Vice Segretario Vicario.

Il Presidente Federale, in caso di dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio Federale, e di impedimento o dimissioni del Segretario Federale, assume i poteri e le competenze del Consiglio Federale, ai sensi dell'Art. 13.

Art. 15 - Il Segretario Federale

Il Segretario Federale rappresenta politicamente e legalmente la Lega Nord di fronte a terzi ed in giudizio. Il Segretario Federale, ai soli fini statutari, elegge domicilio legale presso la sede di cui all'Art. 5 del presente Statuto.

Ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti di tutti gli Organi del Movimento. Dura in carica tre anni, ovvero per il minor periodo determinato dall'anticipata convocazione del Congresso Federale per i motivi di cui in appresso. Eseguisce e coordina le direttive del Congresso Federale; convoca e presiede il Consiglio Federale e l'Ufficio della Segreteria Politica Federale, ne coordina le attività, riferendo al Consiglio stesso ogni qualvolta ne sia richiesto. Riscuote i finanziamenti pubblici ed i rimborsi elettorali per la Lega Nord. Su delibera del Consiglio Federale, egli può delegare altri membri del Consiglio stesso a compiti specifici, anche di rappresentanza legale.

Il Segretario Federale nomina e revoca, 3 (tre) suoi vice di cui uno con funzione di Vicario scegliendoli tra i SOM appartenenti a 3 Nazioni diverse tra loro. Il Vice Segretario Vicario non può appartenere alla medesima Nazione del Segretario Federale.

Per dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario Federale, il Vice Segretario Vicario convoca il Congresso Federale straordinario, che si riunirà entro 120 (centoventi) giorni dall'evento, per l'elezione del nuovo Segretario Federale.

Art. 16 - Il Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio

Il Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio è nominato dal Segretario Federale, è membro di diritto del Comitato esecutivo e dell'Ufficio della Segreteria Politica Federale. Coordina l'azione generale del Movimento, sotto il profilo organizzativo, verifica l'applicazione delle linee espresse dal Consiglio Federale. Può partecipare, anche di sua iniziativa, ai lavori dei Consigli Nazionali e vigila sull'adozione ed attuazione delle delibere del Consiglio Federale verificando, come da Regolamento, l'osservanza dello Statuto e il comportamento delle sezioni del Movimento.

Art. 17 - L'Ufficio della Segreteria Politica Federale

L'Ufficio della Segreteria Politica Federale è composto da:

- Il Segretario Federale, che lo presiede;
- Il Presidente Federale;
- i tre vice Segretari;
- il Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio;
- il Responsabile dell'Ufficio Legislativo Federale;
- I Presidenti dei Gruppi Parlamentari, il Capodelegazione del Gruppo al Parlamento Europeo, i Governatori Regionali o i Capodelegazione in giunta.

Su invito del Segretario Federale, possono partecipare altri in Rappresentanza dei Sindaci o dei Presidenti di Provincia o altri ancora direttamente o indirettamente interessati agli argomenti in discussione.

La nomina e l'eventuale revoca di ulteriori membri dell'Ufficio, spetta al Segretario Federale che ne darà comunicazione al Consiglio Federale.

Art. 18 - Comitato Disciplinare e di Garanzia

Il Comitato è l'unico organo che può assumere provvedimenti di espulsione dal Movimento nei confronti di Soci con un'anzianità di militanza superiore o ugua-

le a 10 (dieci) anni consecutivi, dei Presidenti di Provincia, dei Parlamentari, degli Europarlamentari e dei Consiglieri Regionali. Il Comitato è l'organo che decide sui ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione assunti dai Consigli Nazionali.

E' presieduto dal Presidente Federale ed è costituito dal Segretario Federale, o dal suo Vicario, nonché da 6 (sei) membri del Consiglio Federale nominati dal Consiglio stesso tra i suoi componenti che non siano Segretari Nazionali. A questi si aggiunge il Segretario della Nazione, o il suo Vicario, a cui appartiene il soggetto dell'espulsione o della riammissione. Il giudizio del Comitato, di cui al presente articolo, è inappellabile tranne che per i soci ordinari militanti con anzianità di militanza uguale o superiore a 20 anni consecutivi e ai Presidenti di Provincia, ai Parlamentari, agli Europarlamentari, ai Consiglieri Regionali e ai Padri Fondatori i quali possono ricorrere al Presidente Federale come ultimo appello e per i Soci Ordinari Militanti con più di 10 (dieci) anni e meno di 20 (venti) anni di militanza consecutiva i quali possono ricorrere al Consiglio Federale come ultimo appello.

Art. 19 - L'Ufficio Legislativo Federale

L'Ufficio Legislativo Federale, organizzato in Dipartimenti e Consulte, elabora le proposte per la concreta applicazione delle linee politiche del Movimento, secondo le direttive del Consiglio Federale, fornisce il supporto tecnico, giuridico, legislativo e politico agli organi del Movimento.

Il Responsabile dell'Ufficio è nominato dal Segretario Federale.

Art. 20 - Il Responsabile della Commissione Regolamenti e del Tesseramento

Il Responsabile della Commissione Regolamenti e del Tesseramento è nominato dal Segretario Federale, partecipa senza diritto di voto al Consiglio Federale. Coordina il lavoro della Commissione Regola-

menti, composta dai Segretari Nazionali e dal Responsabile Federale Organizzazione e del Territorio. Gestisce la regolare tenuta del tesseramento e la corretta distribuzione delle tessere sul territorio, riferendo al Consiglio Federale.

Art. 21 - Il Coordinamento Federale del Movimento Giovani Padani

Il Coordinamento Federale del Movimento Giovani Padani coordina, attraverso un proprio regolamento approvato dal Consiglio Federale, l'attività dei gruppi giovanili istituiti e regolamentati dai singoli Consigli Nazionali. L'età massima dei suoi membri è di anni trenta.

ECONOMIA della CONFEDERAZIONE

Art. 22 - Economia

La Confederazione non persegue fini di lucro. Tutto quanto è nella libera disponibilità e possesso della Sezione Federale e di ciascuna Sezione Nazionale, Provinciale, Circostrazionale e Sezioni Comunali costituisce il patrimonio della Lega Nord, che è unico ed indivisibile.

Le modalità di utilizzo del patrimonio del Movimento, sono stabilite da un apposito regolamento emanato dal Consiglio Federale.

Art. 23 - Patrimonio

Il patrimonio del Movimento è costituito: dal simbolo della Lega Nord di cui all'art. 3 dello Statuto. Da beni immobili e da beni mobili, da partecipazioni, titoli e disponibilità finanziarie, da marchi e brevetti, di proprietà della Lega Nord, ovunque si trovino, acquistati direttamente dalla Lega Nord o dalle sue Sezioni, a tutti i livelli, o da lasciti o donazioni comunque pervenuti.

Art. 24 - Entrate del Movimento

Le entrate del Movimento sono costituite:

- dall'incasso derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- da sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e donazioni a favore del Movimento;
- dal contributo dello Stato e dai rimborsi elettorali a norma di legge, fatta salva rinuncia o diversa deliberazione del Consiglio Federale che ne determina la suddivisione;
- da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge;
- da contribuzioni volontarie dei cittadini, in base alla normativa vigente.

Le risorse vengono utilizzate e ripartite, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo quando la destinazione o la distribuzione sono imposte dalla legge.

Art. 25 - Spese del Movimento

Le spese del Movimento sono le seguenti:

- spese generali federali e relative sezioni nazionali e locali;
- spese per il personale;
- spese per la stampa, per le attività di informazione, di propaganda, editoria, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;
- spese per le campagne elettorali;
- sovvenzioni a sostegno di altri Movimenti autonomisti;
- spese connesse alle finalità di cui all'art. 1 del presente Statuto con riferimento alla promozione dell'identità padana a mezzo di iniziative politiche, culturali, educative, sportive e artistiche;
- spese per promuovere la parità dei generi nella partecipazione alla politica;
- spese per Scuole Quadri e per la formazione politica dei militanti;
- spese per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni;
- spese per finalità sociali.

AMMINISTRAZIONE della CONFEDERAZIONE

Art. 26 - Il Comitato Amministrativo Federale

La gestione amministrativa ed economico-finanziaria del Movimento è affidata al Comitato Amministrativo Federale, costituito da 3 (tre) membri con un'anzianità minima di militanza di 10 (dieci) anni, nominati dal Consiglio Federale.

Il Consiglio Federale, all'interno del Comitato Amministrativo, nomina l'Amministratore Federale, al quale compete la responsabilità amministrativa ed economico-finanziaria del Movimento e funge da Presidente del Comitato stesso.

Il Comitato Amministrativo Federale gestisce i flussi finanziari del Movimento nei limiti delle norme di legge in materia e nel pieno rispetto delle indicazioni e deliberazioni del Consiglio Federale.

L'Amministratore o il Comitato Amministrativo Federale, in ogni momento, possono essere revocati dal Consiglio Federale.

Il Comitato Amministrativo Federale si riunisce nei tempi e secondo le procedure stabilite dal comitato stesso o per effetto di delibera del Consiglio Federale.

Le principali attribuzioni dell'Amministratore Federale sono:

- l'apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali, nonché richieste di fidejussioni, sul territorio dell'Unione Europea ed investimenti non speculativi;
- la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere;
- la sottoscrizione di mandati di pagamento;
- l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale;
- la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea;
- la riscossione di somme a qualunque titolo spettanti al Movimento, ad esclusione del finanziamento pubblico ai partiti, dei rimborsi elettorali e delle risorse conseguenti alla ripartizione del fondo previsto dalle leggi in materia di contri-

buzione volontaria ai movimenti o partiti politici, la cui riscossione spetta al Segretario Federale;

- la gestione della contabilità del Movimento, la tenuta dei libri contabili, la stesura dei bilanci e l'adempimento di tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia;
- ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge.

Il Comitato Amministrativo Federale controlla l'intero iter amministrativo e, sia in forma congiunta che in forma singola, ha accesso alla documentazione bancaria e contabile della Lega Nord ad ogni livello territoriale ed interviene con firma congiunta con il Presidente, in ogni operazione superiore all'importo stabilito dal Consiglio Federale.

L'Amministratore Federale rilascerà apposita delega ai Segretari Nazionali e/o Amministratori Nazionali, per stipulare e sottoscrivere, limitatamente alle rispettive sedi del Movimento, contratti di locazione immobiliare, o contratti di locazione finanziaria, o di lavoro, o d'opera, o di somministrazione, o di fornitura e di apertura di conti correnti presso la banca indicata dal delegante, senza possibilità di scoperto. Nella delega sarà contenuta l'espressa facoltà di trasferire, in tutto od in parte, i medesimi poteri agli Amministratori Provinciali. I membri del Comitato Amministrativo Federale possono, in ogni momento, effettuare congiuntamente, o singolarmente, ispezioni e controlli amministrativi e contabili, relativamente a qualunque articolazione del Movimento. Quando l'esito delle ispezioni e dei controlli rilevi gravi irregolarità, il Consiglio Federale può deliberare la sospensione delle erogazioni, senza esclusione e, qualora applicabili, di sanzioni disciplinari.

Il Consiglio Federale emanerà un regolamento interno di contabilità ai fini dell'uniformazione della tenuta contabile.

Il Comitato Amministrativo Federale predispose il rendiconto d'esercizio, secondo quanto stabilito dalla legge n. 2 del 1997, entro il 30 aprile e lo trasmette al Consiglio Federale.

Il rendiconto di esercizio, entro venti giorni dalla sua approvazione di cui all'art. 13, comma b) del presente Statuto, viene pubblicato sul sito internet federale del Movimento Lega Nord Padania, unitamente al giudizio sul rendiconto emesso dalla società di revisione di cui all'art. 27.

Art. 27 - Garanzia di Trasparenza

Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, la Lega Nord Padania si avvale di una società di revisione iscritta nell'Albo Speciale tenuto dalla Commissione Nazionale per la società e le borse ai sensi della legge vigente.

Tale società esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto predisposto dal Comitato Amministrativo Federale.

Il Comitato Amministrativo Federale inoltra tale relazione al Consiglio Federale, anche in funzione dell'approvazione del rendiconto.

Tale relazione ha valore anche ai fini degli eventuali obblighi inerenti al finanziamento pubblico dei partiti.

Art. 28 - I Doveri degli eletti

Coloro che ricoprono incarichi elettivi e di nomina politica retribuita, hanno il dovere di dedicare il tempo adeguato all'espletamento dell'incarico assunto e di contribuire al finanziamento del Movimento versando una quota dell'indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta, come da delibera del Consiglio Federale. L'inadempienza è causa di incandidabilità a qualsiasi carica interna ed istituzionale.

Art. 29 - I Gruppi Parlamentari

I parlamentari espressi dalla Lega Nord, si costituiscono in gruppo, il cui presidente riferisce direttamente al Segretario Federale e cura che le iniziative del gruppo e dei singoli parlamentari si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio Federale. L'adesione al gruppo Lega Nord da parte di eletti espressi da altri movimenti politici, dovrà

essere proposta dal nostro gruppo parlamentare, ed approvato dal Consiglio Federale, qualora non vi sia la possibilità di costituire un gruppo a se stante o sia ravvisata l'opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito. L'adesione ad altro gruppo, da parte degli eletti nelle liste del Movimento, dovrà essere altresì concordata con il Consiglio Federale.

Art. 30 - Le Elezioni Amministrative

Ciascun Consiglio Nazionale potrà nominare una Commissione elettorale per la preparazione delle liste dei candidati alle elezioni amministrative. La Commissione così costituita dura in carica fino allo svolgimento delle elezioni cui fa riferimento. L'approvazione di eventuali alleanze con altre liste è di competenza del Consiglio Nazionale.

Art. 31 - I Gruppi Consiliari

Sulla base dei rispettivi regolamenti istituzionali, i Consiglieri espressi dal Movimento si costituiscono in gruppo, il cui Capogruppo riferisce direttamente al Segretario Nazionale per quanto riguarda i Consiglieri Regionali. Si farà riferimento al Segretario Provinciale per quanto riguarda i Consiglieri Provinciali, Comunali e Circostrizionali.

Il Capogruppo cura che le iniziative del gruppo e dei singoli membri si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio Nazionale. L'adesione al gruppo da parte di eletti in altre liste dovrà essere preventivamente concordata con il Segretario Nazionale e ratificata dal Consiglio Nazionale, qualora non vi sia la possibilità di costituire un gruppo a se stante o sia ravvisata l'opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito. L'adesione ad altro gruppo, da parte degli eletti nelle liste del Movimento, dovrà essere altresì concordata con il Segretario Nazionale e ratificata dal Consiglio Nazionale.

ISCRIZIONE alla CONFEDERAZIONE

Art. 32 - Iscrizione al Movimento

Si possono liberamente iscrivere al Movimento, conseguendo la qualifica di Socio, tutti i maggiorenni che s'impegnino all'osservanza dei doveri derivanti dal presente Statuto.

I Soci appartengono a due qualifiche differenti:

- Soci Ordinari-Militanti;
- Soci Sostenitori.

I Soci minorenni, se autorizzati anche da uno solo dei genitori, potranno essere iscritti solo come Soci Sostenitori.

La quota è intrasmissibile e deve essere versata direttamente dal Socio.

Art. 33 - Soci

a) I Soci Ordinari-Militanti hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa del Movimento e di rispettare il codice comportamentale approvato dal Consiglio Federale. Essi godono del diritto di parola, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti; devono essere iscritti alle Sezioni Comunali dove svolgono la militanza attiva e volontaria.

Sia la prima tessera da Socio Ordinario Militante che le successive rinnovate, possono essere rilasciate solo dalle sezioni comunali.

All'atto del pagamento della quota associativa da parte del Socio Ordinario Militante, la Sezione Comunale consegna la relativa tessera. Il solo pagamento della quota non corrisponde all'effettivo tesseramento.

Il Consiglio Nazionale, in caso di inerzia o di mancata osservanza delle norme statutarie o regolamentari, potrà autonomamente deliberare in merito alla concessione di nuove tessere o per il rinnovo di quelle in scadenza.

I requisiti e le modalità di acquisizione della militanza sono normate dal Regolamento Federale.

La qualifica di Socio Ordinario Militante è incompatibile con l'iscrizione o l'adesione a qualsiasi altro Partito o Movimento Politico, associazione segreta, occulta o massonica o a liste civiche non autorizzate dall'organo competente.

Il verificarsi di tale incompatibilità determina la cancellazione, d'ufficio, dell'associato dai Libri Sociali.

b) I Soci Sostenitori non vantano alcun diritto di voto, né diritto elettorale interno al Movimento, né il dovere di partecipazione alla sua vita attiva. Essi sono iscritti nell'apposito libro tenuto dal Segretario Provinciale e possono essere depennati, con deliberazione inappellabile del Consiglio Direttivo Provinciale, con conseguente perdita della qualifica e del diritto di una nuova iscrizione al Movimento.

La tessera da socio sostenitore può essere rilasciata durante tutto l'arco dell'anno. Per poter richiedere la qualifica di socio ordinario militante è necessario che il socio sia in possesso della tessera da sostenitore dell'anno in corso ed abbia conseguito l'anzianità di tesseramento stabilita dal Regolamento Federale.

Art. 34 - Perdita della qualifica di Socio Ordinario Militante

a) Declassamento

I Consigli di Sezione comunale, nel periodo compreso tra il 1° e il 30 novembre, procedono alla verifica dell'effettiva militanza degli iscritti, proponendo al Consiglio Provinciale il non rinnovo della tessera di Socio Ordinario Militante, per l'anno immediatamente successivo, nei confronti di coloro che senza giustificati motivi hanno deliberatamente interrotto la militanza attiva, venendo meno ai doveri di cui all'Art. 33. In caso di accoglienza, il Consiglio Provinciale con mezzo che ne dia riscontro, deve comunicare il provvedimento all'interessato entro 7 (sette) giorni dalla deliberazione. La perdita della qualifica di socio ordinario militante decorre dal 15esimo giorno successivo alla data di spedizione della comunicazione.

Contro simile decisione, gli interessati (eccetto i soggetti indicati dal 1° comma dell'art. 18, che devono inviarlo al Comitato Disciplinare e di Garanzia) possono interporre ricorso al rispettivo Consiglio Nazionale entro 30 giorni dalla data di invio della comunicazione di declassamento. La decisione del Consiglio Nazionale è inappellabile.

I Consigli Nazionali possono procedere autonomamente alla verifica della Militanza e all'eventuale revoca della stessa.

L'autosospensione dei Soci Ordinari Militanti determina l'immediata cancellazione d'ufficio da ogni Libro Sociale. L'eventuale riammissione è demandata alla Commissione di Disciplina e Garanzia.

b) Azzeramento

Per azzeramento della militanza si intende quel provvedimento che determina il declassamento di almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci Ordinari Militanti iscritti nella Sezione interessata, con la conseguente decadenza degli stessi dalle cariche eventualmente ricoperte. Tale provvedimento, per il livello cittadino e circoscrizionale, è di competenza del Consiglio Nazionale o Federale, mentre per il livello provinciale, è competente il solo Consiglio Federale.

I giudizi così espressi si intendono inappellabili.

Entro quindici giorni dalla deliberazione, ogni decisione in proposito, debitamente motivata, dovrà essere comunicata a tutti gli interessati a mezzo raccomandata A.R. o qualunque altro mezzo che dia possibilità di riscontro.

I Soci Ordinari Militanti declassati saranno iscritti come Sostenitori e potranno riassumere la qualifica di Socio Ordinario Militante secondo le procedure di cui allo specifico Regolamento.

Art. 35 - Tesseramento

L'importo della quota associativa viene fissato, di anno in anno, dal Consiglio Federale.

A ciascun associato sarà rilasciata una tessera nella quale dovrà essere specifica-

to se trattasi di Socio Ordinario Militante o Socio Sostenitore.

Eventuali modifiche grafiche della tessera dovranno essere approvate dal Consiglio Federale entro il 30 settembre di ogni anno, viceversa resterà in vigore la veste grafica precedente.

Ogni Socio Ordinario Militante è tenuto a rinnovare la propria tessera, anche in assenza di uno specifico preavviso, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno.

Decorso il termine del 30 giugno, i Soci non in regola con il versamento della quota, non possono partecipare alla vita attiva del Movimento, decadendo dalla qualifica e dalla carica eventualmente ricoperta.

I passaggi da socio sostenitore a socio ordinario militante possono, invece, essere effettuati durante tutto l'arco dell'anno.

Le Segreterie Provinciali devono provvedere entro la fine del mese di febbraio alla distribuzione delle tessere alle sezioni comunali. In caso contrario il Consiglio Nazionale nomina un Commissario ad acta che provvederà alla distribuzione delle tessere entro i 15 giorni successivi alla sua designazione.

Art. 36 - Decadenza degli Associati

La qualità di Socio si perde:

- per dimissioni;
- per decadenza ai sensi dell'art. 35 del presente Statuto;
- per espulsione, come previsto dagli Artt. 52 e 53 del presente Statuto e secondo le procedure del Regolamento Federale;
- per cancellazione dai Libri Sociali, come previsto dall'art. 53.

Le SEZIONI della LEGA NORD

Art. 37 - Le Sezioni

Le Sezioni Nazionali che compongono la Confederazione, si articolano a loro volta, in Sezioni Provinciali, Circostrizionali e Comunali. Ciascuna Sezione è rappresentata dal rispettivo Segretario e retta da un

Consiglio di Sezione, eletti attraverso Assemblee o Congressi.

L'estensione territoriale, la costituzione, l'organizzazione, le competenze e le funzioni delle Sezioni Comunali, Circostrizionali, Provinciali o di eventuali gruppi di lavoro, saranno disciplinate da appositi regolamenti deliberati dai Consigli Nazionali. Nelle Sezioni Nazionali il cui territorio coincide con una sola provincia, le competenze provinciali vengono assunte direttamente dalla Segreteria Nazionale.

Le SEZIONI NAZIONALI

Art. 38 - Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è l'organo plenario rappresentativo di tutti gli associati di ciascuna Sezione Nazionale della Lega Nord. Stabilisce la linea politica e programmatica del Movimento a livello nazionale, in conformità con le linee fondamentali stabilite dagli Organi Federali, esamina le attività svolte dagli Organi ad esso assoggettati.

Il Congresso Nazionale è convocato dal Segretario Nazionale su delibera del Consiglio Nazionale, ogni tre anni in riunione ordinaria, ed in riunione straordinaria su richiesta del Consiglio Federale o dei due terzi dei membri del Consiglio Nazionale.

Esso delibera a maggioranza semplice.

Al Congresso Nazionale partecipano con diritto di voto:

- il Segretario Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- i Segretari Provinciali;
- i Parlamentari ed i Consiglieri Regionali appartenenti alla Sezione Nazionale;
- i Delegati eletti dai Congressi Provinciali;
- i Membri del Consiglio Nazionale uscenti;
- i Membri del Consiglio Federale appartenenti alla Sezione Nazionale;
- i Presidenti di Provincia;
- i Sindaci dei capoluoghi di Provincia.

Ai Congressi Nazionali può partecipare, senza diritto di voto, il Segretario Federale.

I delegati sono eletti su base provinciale, fra i Soci Ordinari-Militanti in possesso dell'anzianità di militanza richiesta, garantendo un numero minimo di delegati per provincia.

Il Congresso Nazionale, con la possibilità di adottare la forma assembleare, elegge:

- il Segretario Nazionale;
- il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- i componenti elettivi del Consiglio Nazionale il cui numero, garantendo la rappresentanza di ciascuna Sezione Provinciale, sarà definito con apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Nazionale ed approvato dal Consiglio Federale;
- i delegati al Congresso Federale.

Art. 39 - Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale determina l'azione del Movimento in sede Nazionale, in esplicazione del programma e della linea politica elaborata dal Congresso Federale.

Assume le decisioni in merito alle alleanze in occasione di elezioni Amministrative e Regionali ed approva le relative liste elettorali e le candidature dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia.

Propone le candidature per le elezioni Politiche, Europee e per la carica di Governatore Regionale da inviare al Consiglio Federale a norma dell'art. 13.

Nomina il Responsabile della Rendicontazione contabile Provinciale, su proposta del Consiglio Provinciale competente.

Il Consiglio Nazionale è composto da:

- il Segretario Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- i Segretari di ciascuna Sezione Provinciale;
- i membri eletti dal Congresso Nazionale.

Partecipano con il solo diritto di parola:

- i membri del Consiglio Federale di competenza della Nazione;
- i Vice Segretari Nazionali;
- il Capogruppo al Consiglio Regionale;
- il Responsabile della Rendicontazione contabile Nazionale, nominato dal Comitato Amministrativo Federale, su delibera del Consiglio Nazionale competente;

- il Responsabile Organizzativo Nazionale, il quale provvederà alla redazione del relativo verbale;
- il Responsabile degli Enti Locali Padani Nazionali;
- il Coordinatore Nazionale del Movimento Giovani Padani.

Con apposita delibera, il Consiglio Nazionale può estendere la partecipazione alle proprie riunioni, od alle riunioni dei Consigli Provinciali, anche ad altri appartenenti al Movimento, direttamente od indirettamente interessati agli argomenti in discussione, oppure a tecnici per la trattazione di argomenti specifici. La partecipazione potrà essere in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori senza diritto di voto. Tale delibera è revocabile dal Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale può dotarsi di un proprio Regolamento.

Il Consiglio Nazionale delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri ed a maggioranza semplice.

E' di competenza del Consiglio Nazionale:

- approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Sezione Nazionale;
- deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate per legge o per Statuto ad altri organi;
- controllare la regolare tenuta del libro dei Soci Sostenitori e dei Soci Ordinari-Militanti tenuto dall'Organo Provinciale;
- deliberare in ordine alla decadenza degli associati nei casi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Federale;
- delegare membri del Consiglio Nazionale a stare in giudizio in ogni sede a tutela degli interessi della Nazione.

Il Consiglio Nazionale dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Esso si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Segretario Nazionale, oppure ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno la metà dei suoi componenti. La convocazione del mese di agosto è facoltativa. Il membro elettivo del Consiglio Nazionale che, senza giustificato motivo, risulta assente a due riunioni, anche non

consecutive, è considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio Nazionale e viene sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale dell'ultimo Congresso Nazionale. Se trattasi di un Segretario Provinciale questo è dichiarato decaduto anche dalla carica provinciale e viene sostituito, fino alla data del Congresso Provinciale ordinario, da un Commissario nominato dal Consiglio Nazionale.

Art. 40 - Il Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale rappresenta, politicamente e legalmente, la propria Sezione Nazionale di fronte a terzi ed in giudizio. Il Segretario Nazionale dura in carica tre anni.

Per dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario Nazionale, il Vice Segretario Vicario convoca il Congresso Nazionale straordinario, che si riunirà entro 120 (centoventi) giorni dall'evento, per l'elezione del nuovo Segretario Nazionale, in questo caso saranno dimezzati i termini di convocazione di tutte le assemblee.

Il Segretario Nazionale esegue e coordina le direttive del Congresso Nazionale; convoca il Consiglio Nazionale e ne coordina le attività riferendo al Consiglio stesso, ogni qualvolta ne sia richiesto. Su delibera del Consiglio Nazionale egli può delegare altri Soci Ordinari-Militanti a compiti specifici di rappresentanza.

Il Segretario Nazionale nomina o revoca uno o più suoi vice, per un massimo di tre, di cui uno con funzioni di Vicario che lo può rappresentare.

Il Segretario Nazionale, ai soli fini statutari, elegge domicilio legale presso la sede di cui all'Art. 5 del presente Statuto.

Art. 41 - Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale, ne fa parte di diritto e dura in carica 3 (tre) anni, è membro del Consiglio Federale senza diritto di voto.

Il Presidente ed il Segretario Nazionale devono appartenere a due diverse Sezioni

Provinciali salvo per le Nazioni rappresentate da una sola Provincia.

Il Presidente presiede il Consiglio Nazionale in assenza del Segretario Nazionale.

Il Presidente Nazionale, in caso di dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio Nazionale, assume i poteri e le competenze del Consiglio Nazionale.

La sua funzione primaria è quella di fare opera di mediazione fra le varie componenti del Movimento, laddove se ne ravvisi la necessità.

Art. 42 - L'Ufficio di Segreteria Nazionale

Il Segretario Nazionale, per l'esercizio delle sue funzioni, nomina ed eventualmente revoca, fra i Soci Ordinari-Militanti:

- il Responsabile Organizzativo Nazionale;
- il Responsabile degli Enti Locali Padani Nazionali, ai quali potrà delegare parte dei suoi poteri.

L'avvenuta nomina o revoca sarà comunicata al Consiglio Nazionale.

Il Segretario Nazionale propone al Consiglio Nazionale l'eventuale aggiunta di nuovi componenti.

Art. 43 - Il Responsabile Organizzativo Nazionale

Tutte le competenze del Responsabile Organizzativo Nazionale sono disciplinate da opportuno Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale.

E', in ogni modo, esclusa qualsiasi funzione d'indirizzo, decisione e coordinamento politico all'interno e all'esterno del Movimento.

Art. 44 - L'Ufficio Enti Locali Padani Nazionali

L'Ufficio Enti Locali Padani Nazionali, è diretto dal suo responsabile. In sintonia con il corrispondente Ufficio Politico Federale, elabora la concreta applicazione delle linee politiche e amministrative del Movimento.

mento, fornendo il supporto tecnico, giuridico e legislativo agli eletti negli Enti Locali, nelle Regioni e agli organi nazionali e periferici del Movimento, come specificato dal Regolamento Federale.

ECONOMIA delle SEZIONI NAZIONALI

Art. 45 - Entrate

Le entrate della sezione sono costituite:

- dalle quote sociali annuali;
- dagli incassi derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- dalle sottoscrizioni per la stampa;
- dai contributi erogati da parte del Movimento;
- da donazioni volontarie dei cittadini secondo la normativa vigente;
- dal contributo volontario dei rappresentanti in organismi elettivi, enti e organismi esterni a livello nazionale.

La misura e la destinazione di tale contributo sono regolamentate dal Consiglio Nazionale.

Art. 46 - Spese

Le spese sono le seguenti:

- spese generali;
- spese dell'apparato nazionale;
- spese per il personale;
- spese delle organizzazioni provinciali periferiche;
- spese derivanti da manifestazioni o partecipazione ad esse;
- spese per la stampa, attività di informazione e propaganda tra cui l'editoria, la diffusione radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;
- spese per campagne elettorali.

L'AMMINISTRAZIONE

Art. 47 - La Rendicontazione Contabile Nazionale

La rendicontazione contabile delle Sezioni è disciplinata dal Regolamento di Contabilità emanato dal Consiglio Federale di cui all'art.13 del presente testo di Statuto.

Ogni Amministrazione Nazionale e Provinciale, su iniziativa del Responsabile della Rendicontazione contabile, è tenuta alla predisposizione di un rendiconto annuale, da approvarsi dai rispettivi organi, che deve essere trasmesso entro il 28 febbraio al Comitato Amministrativo Federale.

CONTROLLO dell'AMMINISTRAZIONE

Art. 48 - Il Collegio Federale dei Revisori dei Conti

Il Consiglio Federale può chiedere, in qualsiasi momento, la certificazione della situazione contabile del Movimento. Nomina, ed eventualmente revoca, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti (tre effettivi e tre supplenti) ed il relativo Presidente, iscritto all'albo dei revisori contabili. I membri devono essere dotati di idonei requisiti professionali e possono essere scelti anche tra soggetti non iscritti al Movimento. Il bilancio della Lega Nord dovrà essere preventivamente certificato da una primaria società di revisione.

Il Presidente del Collegio Federale dei Revisori dei Conti può verificare, in ogni momento la gestione finanziaria e la contabilità del Movimento.

Il Presidente dei Revisori dei Conti, se richiesto, deve partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio Federale. Il Collegio Federale dei Revisori dei Conti presenta una sua relazione annuale in unione al bilancio generale del Movimento.

Art. 49 - Incompatibilità

Il Consiglio Federale verificherà che sia rispettata l'incompatibilità tra la carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti, con qualunque altra carica interna al Movimento, sia direttiva sia amministrativa, che di controllo e con le cariche, sia di-

rettive sia amministrative, ricoperte dal coniuge e/o parenti od affini, sino al terzo grado. Qualora venga meno il plenum dei membri effettivi, anche dopo il subentro dei supplenti, i rispettivi Consigli Provinciali, Nazionali e Federale provvederanno al reintegro.

IL SISTEMA di CONTROLLO e GARANZIA

Art. 50 - Controllo

In deroga alla giurisdizione ordinaria, il controllo sugli atti, sugli organi e sui membri del Movimento è effettuato, nell'ambito territoriale, da parte degli organi di livello superiore, previsti dagli Artt. 8, 18, 51 e 52 del presente Statuto.

Art. 51 - Il Controllo sugli Organi del Movimento

Fatta eccezione per la Circoscrizione, che non ha il potere di sciogliere la Sezione Comunale, ma solo la facoltà di chiedere alla Provincia di adottare tale provvedimento, il controllo si effettua dall'organo di livello superiore. A seguito di tale controllo, potrà essere deliberato l'annullamento o la modificazione di singoli atti assunti in palese difformità dallo Statuto, dai regolamenti e dalle linee d'azione del Movimento o, nei casi più gravi, verrà decretato lo scioglimento dell'organo.

Tale decisione deve contestualmente prevedere, con efficacia immediata, la nomina di un Commissario, cui sono riconosciuti i poteri e la rappresentanza dell'organo che va a sostituire.

Le dimissioni, o il commissariamento del Segretario, a seguito di provvedimento sanzionatorio da parte dell'organo superiore, possono determinare lo scioglimento dell'intero organo direttivo. In situazioni di particolare urgenza, il Segretario dell'organo superiore preposto, può procedere alla nomina, con efficacia immediata, del Commissario dell'organo sottoposto. Tale nomina dovrà essere ratificata nel corso

della prima seduta utile del direttivo di riferimento.

Eccezzuate le deliberazioni del Consiglio Federale, e fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto e dal Regolamento Federale in merito ai provvedimenti disciplinari nei confronti degli Organi del Movimento, tutte le altre deliberazioni sono appellabili, entro quindici giorni dalla loro assunzione, presso l'Organo di livello immediatamente superiore a quello che ha adottato il provvedimento.

Il ricorso in appello non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

Art. 52 - Il Controllo sui Membri del Movimento

Ogni Organo del Movimento, come da Regolamento, vigila sull'osservanza dello Statuto da parte dei Soci e sul loro comportamento politico. Il Socio che venga meno ai propri doveri politici e morali verso il Movimento è deferito da un qualunque Organo territorialmente competente, al Direttivo Provinciale, il quale delibera in merito se competente. Nel caso di richiesta di espulsione per i Soci con anzianità di militanza inferiore a 10 (dieci) anni, il Direttivo Provinciale trasmette la segnalazione al Consiglio Nazionale viceversa, quando riguarda SOM con un'anzianità di militanza superiore o uguale a 10 (dieci) anni consecutivi, dei Presidenti di Provincia, dei Parlamentari, degli Europarlamentari, dei Consiglieri Regionali, la richiesta di espulsione dovrà essere inviata al Consiglio Nazionale che provvederà a trasmetterla al Comitato di Disciplina e Garanzia. L'Organo giudicante procederà all'accertamento dei fatti ed all'eventuale audizione del Socio deferito.

La rinuncia al diritto alla difesa non esime l'Organo giudicante dallo svolgere le attività indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito.

Tranne i casi che comportano l'espulsione per i som con anzianità superiore o uguale a 10 anni consecutivi, di cui è competente

il Comitato di Disciplina e Garanzia, il Consiglio Nazionale, o il Consiglio Federale, possono deliberare autonomamente per i fatti di cui vengono direttamente a conoscenza, senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi precedenti.

Art. 53 - Sanzioni

Le sanzioni applicabili sono:

- il richiamo scritto;
- la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi e l'automatica decadenza dalle cariche interne eventualmente ricoperte;
- l'espulsione dal Movimento a causa di indegnità o di ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri soci o di gravi ragioni che ostacolano o pregiudicano l'attività del Movimento o ne compromettano la sua immagine politica.

Per indegnità, si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere Socio del Movimento e per offrirne un'immagine consona ai suoi principi.

Per gravi ragioni che ostacolano o pregiudicano l'attività del Movimento si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l'azione politica dello stesso, ovvero cerchi di comprometterne l'unità o il patrimonio ideale.

L'adesione a gruppi diversi da quelli indicati dal Movimento da parte di Soci eletti alla carica di Parlamentare, di Europarlamentare e di Consigliere, Presidente di Provincia e Sindaci comprovata da documenti ufficiali, determina la cancellazione d'ufficio dell'associato da tutti i libri sociali con deliberazione adottata dal competente Organo come disciplinato dall'art.18.

Il richiamo scritto e la sospensione sono di competenza dei Consigli Provinciali, Nazionali e Federale.

L'espulsione per i SOM con anzianità di militanza inferiore ad anni 10 (dieci) è competenza del Consiglio Nazionale e Federale. Il provvedimento di espulsione al Movimento per i SOM con anzianità di militanza superiore o uguale a 10 anni è di

competenza del Comitato Disciplinare e di Garanzia di cui all'art. 18.

La riammissione al Movimento, su richiesta del Consiglio Nazionale o Federale, è di competenza del Comitato di Disciplina e Garanzia.

I provvedimenti sanzionatori sono applicabili anche a coloro che ricoprono cariche di diritto.

Contro i provvedimenti di espulsione da parte del Consiglio Nazionale è ammesso il ricorso al Comitato di Disciplina e Garanzia.

La Cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa avvenga, non comporta alcuna liquidazione a favore dell'ex Socio o dei suoi eredi.

Art. 54 - Il Collegio Nazionale dei Proviviri

Il Collegio è composto da 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti, eletti dal Congresso Nazionale fra i Soci Ordinari Militanti nel rispetto dell'anzianità di militanza di cui al Regolamento Federale appartenenti, ove possibile, a differenti province.

In caso di impedimento o di dimissioni di un membro del Collegio, subentrerà il supplente.

Qualora venga meno il plenum dei membri effettivi, anche dopo il subentro dei supplenti, il Consiglio Nazionale provvederà all'elezione del nuovo componente.

In merito al richiamo scritto o alla sospensione, emanati dal Consiglio Provinciale o Nazionale, il Collegio dei Proviviri, ascolta la Segreteria competente e, quando lo ritenga necessario il Socio Ordinario Militante, valutata la legittimità formale, procedurale e di merito della sanzione, ai sensi del Regolamento, la conferma o la revoca o rinvia il caso, per un suo riesame, all'organo che ha assunto la sanzione. Il rinvio di cui sopra non sospende l'immediata esecutività eventualmente già deliberata.

La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica o funzione all'interno del Movimento, sia essa direttiva, organizzativa o amministrativa.

I membri del Collegio dei Probiviri sono tenuti al segreto d'ufficio circa soci e organi sanzionatori, anche una volta cessati dalla carica.

Il Regolamento del Collegio Nazionale dei Probiviri viene deliberato dal Consiglio Nazionale.

DISPOSIZIONI FINALI:

I

Il Consiglio Federale, con propria delibera, può correggere eventuali errori materiali o difetti di coordinamento tra gli articoli, contenuti nel presente Statuto, nonché introdurre disposizioni d'ordine legislativo nazionale od europeo. Lo stesso è competente ad emanare norme interpretative autentiche del presente Statuto.

II

Nel Veneto ed in Lombardia le Sezioni Nazionali e le loro articolazioni potranno utilizzare, rispettivamente, la denominazione "Liga Veneta" e "Lega Lombarda", congiuntamente con il termine "Lega Nord Padania".

III

Il Segretario Nazionale della sezione del Veneto conserva la legittimazione attiva e passiva in ogni sede giudiziaria per la prosecuzione dei giudizi in corso alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto per fatti inerenti il Movimento denominato "Liga Veneta".

IV

Il Movimento potrà stabilire intese con Associazioni esterne che perseguono obiettivi finalizzati alla realizzazione della Società Padana, della sua coscienza e della sua identità.

La decisione è assunta tramite delibera del Consiglio Federale. Il Consiglio Federale stabilisce, tramite specifici regolamenti, forma e modalità delle intese a livello Nazionale e Provinciale, disciplinando nel contempo, la partecipazione dei non iscritti.

V

Il Movimento sostiene e promuove il Parlamento della Padania.

VI

La mancata e ingiustificata partecipazione, ancorché parziale dei delegati elettivi e di

diritto al Congresso Federale e Nazionale, comporta la perdita di detta qualifica.

La legittimità di eventuali giustificazioni sarà valutata dal Consiglio Federale.

VII

Le Sezioni, Nazionali e Provinciali, devono organizzare Scuole Quadri permanenti, utili per la formazione politica dei militanti, la frequentazione di tali scuole è requisito preventivo per la presa in esame delle candidature alle elezioni amministrative.

I Parlamentari e i Consiglieri Regionali, devono prestare obbligatoriamente e gratuitamente la loro opera, a seconda delle proprie specifiche competenze, al fine di contribuire attivamente alla formazione dei tesserati all'attività amministrativa e politica. Il Regolamento Federale stabilirà le modalità di partecipazione e le sanzioni in caso di inottemperanza.

VIII

Salvo diversa indicazione del Consiglio Nazionale competente, la candidatura alla carica di Parlamentare e di Consigliere Regionale, è ammessa solo per coloro che possono dimostrare di aver avuto una precedente esperienza in amministrazioni locali con il simbolo della Lega Nord o in liste civiche autorizzate, o aver ricoperte per almeno un mandato, cariche interne al Movimento.

IX

Gli Organi della Confederazione sono competenti a dirimere ogni controversia tra gli Organi del Movimento e/o fra il Movimento ed il singolo socio.

Le pronunce effettuate dagli Organi del Movimento, secondo Statuto, hanno valore di lodo arbitrale.

NORME TRANSITORIE

1^ Norma Transitoria

I Regimi d'Incompatibilità e di Ineleggibilità, così come le norme che definiscono il procedimento sanzionatorio, il tesseramento e le procedure per l'acquisizione della qualifica di Socio Ordinario Militante, saranno normate da apposito Regolamento Federale.

Nella stesura di tale Regolamento si dovranno stabilire le specifiche peculiarità di anzianità ed esperienze, politico/organizzative nel Movimento stesso per le candidature.

I Regolamenti sono redatti da un'apposita Commissione Regolamenti, disciplinata dall'art. 20 che li proporrà al Consiglio Federale per l'approvazione entro 30 giorni dall'approvazione del presente Statuto.

Il Consiglio Federale lo approverà nella prima seduta utile e in ogni caso, entro e non oltre 15 giorni dalla predisposizione degli stessi da parte della Commissione.

2^ Norma Transitoria

Il Consiglio Nazionale competente, dal giorno successivo all'approvazione del presente testo di Statuto, assume le competenze e procede alla soppressione degli organi indicati nel 3° comma dell'art. 37.

3- Norma transitoria

Fino al 31 dicembre 2012 l'applicazione delle norme di cui agli artt. 51 e 53 dovrà essere autorizzata dal Comitato di Disciplina e Garanzia.

4- Norma transitoria

Fino all'approvazione del Regolamento di cui all'art. 21, le funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento sono esercitate dal Coordinatore Federale pro tempore del Movimento Giovani Padani.